

**COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 144/36/2011**

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

L'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Bergamo, ha interposto gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, in epigrafe indicata, che ha accolto il ricorso presentato dalla contribuente avverso avviso di accertamento a fini delle imposte dirette e IVA, anno 2003.

Lamenta l'Ufficio carenza e contraddittorietà della motivazione della sentenza ed in particolare la circostanza che i giudici di prime cure non avrebbero attentamente interpretato il dettato normativo, insistendo per il riesame del merito e l'accoglimento dell'appello. Si è costituita la contribuente contestando l'assunto dell'Ufficio, insistendo per il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale per quella parte della sentenza che ha confermato impugnato avviso di accertamento.

Il ricorso in appello è stato quindi esaminato e deciso nell'odierna udienza camerale.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'appello dell'Ufficio è parzialmente fondato.

I giudici di prime cure hanno accolto il ricorso della contribuente su l'errata considerazione della nullità dell'avviso di accertamento in quanto privo del verbale di constatazione a cui tale accertamento fa richiamo.

Infatti l'avviso di accertamento - che ha carattere di provocatio "ad opponendum" - soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del dpr. 633/72, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'an e il quantum debeatur, l'accertamento deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza regolarmente notificato o consegnato all'intimato (come avvenuto nel caso di specie), con la conseguenza che l'Amministrazione non è tenuta ad includere, nell'avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Entrando nel merito della vertenza questa Commissione osserva: Il rilievo n. 1 appare fondato.

Il contratto di locazione, di cui trattasi, prevede la possibilità per la locatrice, a fronte della realizzazione di spese di straordinaria amministrazione, di chiedere alla locataria l'adeguamento del canone di locazione nella percentuale dell'8,4% dell'importo di tali spese, (percentuale del tutto congrua anche in considerazione che la cd. legge sull'equo canone prevede, nella medesima ipotesi, un aumento del 5%), oltre all'adeguamento ISTAT annuale.

In considerazione dell'esistenza e operatività di tali clausole appare del tutto antieconomica la scelta della contribuente di non addebitare (e, quindi, di non percepire) la percentuale di spese per interventi di manutenzione e l'adeguamento ISTAT.

Un tale comportamento contrasta con le regole fondamentali di ragionevolezza e che, conseguentemente, legittima l'Amministrazione finanziaria alla tassazione dei proventi in questione, quand'anche riconducibili ad operazioni infragruppo.

Il rilievo n. 2 è fondato.

L'operazione di reintegro capitale, seppur avvento con valuta bancaria il 31.12.2003, deve ritenersi effettuato nel 2004. A sostegno di questa valutazione si evidenzia che la

deliberazione è stata adottata nel gennaio del 2004, così pure il versamento, seppur effettuato con valuta 31.12.2003 (che rileva ai soli fini del calcolo degli interessi, e non della disponibilità della somma a quella data), ed inoltre appare contraddittorio il fatto che alla medesima data del 31.12.03 venga emessa una fattura per interessi su crediti nei confronti di società controllate e contemporaneamente concesso un finanziamento infruttifero per le stesse somme. Incidentalmente si osserva che a far data dal primo gennaio 2004, ex D.Lgs 344/2003, le minusvalenze relative a partecipazioni caratterizzate dalla participation exemption, sono divenute interamente indeducibili.

I rilievi n. 3, 4 e 5 andranno disattesi in quanto tale costo non era prevedibile se non dopo l'emissione della nota fiscale. Stesso discorso vale anche per la nota Bain & Cuneo, in quanto dalla documentazione in atti si rileva che la prestazione venne quasi interamente terminata nel dicembre 2003, dovendosi applicare, nel caso concreto, il principio della prevalenza.

Anche il rilievo n. 7, andrà disatteso in quanto la vendita a prezzo inferiore al prezzo del cd. costo pieno (cioè quello che contempla tutti i costi inerenti l'azienda), ma superiore al cd. costo industriale (materie prime + costo industriale di produzione), deve ricomprendersi nella libera determinazione dell'imprenditore, il quale secondo le particolari esigenze del mercato o in base a valutazioni commerciali, è libero di intraprendere tali iniziative anche al fine di agevolare le proprie controllate sia per una migliore penetrazione nei mercati in cui operano, che al fine di superare momenti di crisi. Ed inoltre la rettifica dei ricavi di un'impresa è illegittima qualora venga fondata su un giudizio di antieconomicità del comportamento del contribuente che non abbia investito l'intera gestione aziendale e il relativo risultato economico, ma solamente una marginale porzione di essa e il parziale risultato economico negativo di tale specifico settore. Anche il rilievo ai fini IVA andrà disatteso in quanto tale costo si riferisce a servizi autobus per il trasporto di personale dipendenti sui luoghi di lavoro, quindi legittimamente detraibile. Assorbito ogni altro motivo di gravame e di resistenza. I "giusti motivi" di cui all'articolo 92 c.p.c., infatti, vanno rinvenuti nell'oggettiva complessità della materia tratta.

#### **P.Q.M.**

La Commissione accoglie parzialmente l'appello dell'Ufficio relativamente ai rilievi n. 1 (recupero a tassazione per mancato riaddebito di canone locatizio) e n. 2 (parziale recupero della svalutazione delle partecipazioni), conferma nel resto la sentenza di primo grado.

Spese compensate.